



Circolare n° 15 del 17/11/2020 – D.L. 149/2020 "DECRETO RISTORI *BIS*"

Gentili Clienti,

con la presente Circolare esaminiamo i provvedimenti legislativi introdotti dal DL 149/2020.

DECRETO RISTORI <i>BIS</i> – DL 149/2020		ART.
1.	Rideterminazione del nuovo contributo a fondo perduto	1
2.	Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle misure restrittive	2
3.	Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda per le imprese interessate dalle nuove misure restrittive	4
4.	Estensione cancellazione della seconda rata IMU	5
5.	Estensione proroga del termine di versamento del secondo acconto per i soggetti ISA	6
6.	Sospensione dei versamenti tributari	7
7.	Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per i datori di lavoro privati	11
8.	Bonus baby-sitting	14
9.	Fondo straordinario per il sostegno agli enti del Terzo settore	15
10.	Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacultura	21
11.	Disposizione a favore dei lavoratori sportivi	28
12.	Fondo Unico per il sostegno delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche	29





1. RIDETERMINAZIONE DEL NUOVO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Viene ampliata la platea delle categorie di operatori economici che possono beneficiare del contributo a fondo perduto riconosciuto dal DL 137/2020, c.d. "Decreto Ristori" (si veda la <u>Circolare di Studio n. 14 del 9 novembre 2020</u>). Tali categoria di operatori economici sono ora individuate dall'<u>Allegato 1</u> del presente decreto il quale sostituisce integralmente l'Allegato 1 del precedente DL 137/2020, ferme restando le ulteriori condizioni per poter beneficiare del contributo a fondo perduto.

Per gli operatori dei settori economici individuati dai seguenti codici ATECO 56.10.30 (gelaterie e pasticcerie), 56.10.41 (gelaterie e pasticcerie ambulanti), 56.30.00 (bar e altri esercizi simili senza cucina) e 55.10.00, con domicilio fiscale o sede operativa nelle zone caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto identificate dalle ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del DPCM del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del presente decreto (c.d. zone "rosse" o "arancioni"), il contributo a fondo perduto è incrementato di un ulteriore 50% rispetto alla quota indicata nell'Allegato 1 del DL 137/2020.

È inoltre previsto che tale nuovo contributo è riconosciuto nell'anno **2021** agli operatori con sede operativa nei centri commerciali e agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande, interessati dalle nuove misure restrittive introdotte dal DPCM del 3 novembre 2020. Tale contributo verrà erogato a seguito di presentazione di apposita istanza.

2. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DA DESTINARE AGLI OPERATORI IVA DEI SETTORI ECONOMICI INTERESSATI DALLE MISURE RESTRITTIVE

Al fine di sostenere gli operatori economici interessati dalle misure restrittive introdotte dal DPCM del 3 novembre 2020, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la Partiva IVA attiva e dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'<u>Allegato 2</u> del presente decreto e che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto identificate dalle ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del DPCM del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del presente decreto (c.d. zone "rosse").

L'ammontare del contributo è calcolato con l'applicazione della percentuale unica del 200% prevista per tutte le categorie di attività individuate dai codici ATECO riportati nell'Allegato 2. Ai fini della determinazione del contributo si applicano le medesime condizioni previste all'articolo 1, commi da 3 a 11, del DL 137/2020 (si veda la Circolare di Studio n. 14 del 9 novembre 2020).

3. CREDITO D'IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO E AFFITTO D'AZIENDA PER LE IMPRESE INTERESSATE DALLE NUOVE MISURE RESTRITTIVE

Il Decreto Ristori bis ha ampliato la platea dei soggetti che possono beneficiare del **credito di imposta sui canoni di locazione su immobili ad uso non abitativo** di cui all'art. 8 del Decreto Ristori (si veda la <u>Circolare di Studio n. 14 del 9/11/2020</u>).

Ricordiamo che il beneficio spetta nella misura del 60% dei canoni di locazione e del 30% dei canoni relativi a contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, a patto che il fatturato/corrispettivi di **ottobre/novembre/dicembre** 2020 abbia subito una riduzione pari almeno al 50% rispetto al fatturato/corrispettivi degli stessi mesi del 2019.

Tra i soggetti beneficiari rientrato ora le attività elencate nell'<u>Allegato 2</u> del DL Ristori bis e alle agenzie di viaggio e tour operator (codici Ateco 79.1, 79.11 e 79.12), che abbiano sede operativa nelle c.d. "zone rosse" del territorio nazionale.





I soggetti di cui all'Allegato 1 del Decreto Ristori, così come sostituito dall'<u>Allegato 1</u> del Decreto Ristori bis, possono invece beneficiare del credito d'imposta indipendentemente dall'ubicazione della propria sede operativa.

4. ESTENSIONE CANCELLAZIONE DELLA SECONDA RATA IMU

Viene estesa la cancellazione della seconda rata IMU in scadenza il prossimo 16 dicembre 2020 per gli immobili e relative pertinenze in cui si esercitano le attività elencate nell'<u>Allegato 2</u> del DL Ristori bis, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate e che gli immobili siano ubicati nelle c.d. "zone rosse".

Restano ferme le esclusioni previste dall'art. 9 del Decreto Ristori (si veda la <u>Circolare di Studio n. 14 del 9/11/2020</u>) e dall'art. 78 del Decreto Agosto (si veda la <u>Circolare di Studio n. 12 del 9/9/2020</u>).

5. ESTENSIONE PROROGA DEL TERMINE DI VERSAMENTO DEL SECONDO ACCONTO PER I SOGGETTI ISA

Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e con codice Ateco elencati nell'Allegato 1 e nell'Allegato 2 del Decreto Ristori bis, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle c.d. "zone rosse", è prevista la proroga al 30 aprile 2021 dei versamenti della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e IRAP dovuta per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, indipendentemente dalla diminuzione di fatturato o dei corrispettivi. La proroga vale anche per gli esercenti l'attività di gestione dei ristoranti nelle aree c.d "zone arancioni".

Per i soggetti diversi da quelli sopra elencati, rimane valido quanto stabilito dall'art. 98 del Decreto Agosto (si veda la <u>Circolare di Studio n. 12 del 9/9/2020</u>), ossia la proroga al 21 aprile 2020 è subordinata ad un calo del fatturato/corrispettivi del primo semestre 2020 pari almeno al 33% rispetto al fatturato/corrispettivi del primo semestre 2019.

6. SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI TRIBUTARI

E' prevista la sospensione di versamenti tributari per i contribuenti oggetto di provvedimenti restrittivi.

Ambito soggettivo

- Soggetti che esercitano attività economiche sospese su tutto il territorio nazionale;
- Soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.P.C.M. 3 novembre 2020 (zone "rosse" e "arancioni");
- Soggetti che operano nei settori economici individuati nell'<u>Allegato 2</u> del presente Decreto, ovvero esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. 3 novembre 2020 (zone "rosse").

Ambito oggettivo

Sono sospesi i versamenti scadenti nel mese di Novembre, relativi a:

- ritenute alla fonte e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che tali soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- all'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA).





I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, **in un'unica** soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

7. SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER I DATORI DI LAVORO PRIVATI

La sospensione dei versamenti contributivi dovuti nel mese di novembre 2020 disposta dal "Decreto Ristori" (Vedi <u>Circolare di Studio numero 14</u>) si applica anche ai datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati nell'<u>Allegato 1</u> del presente Decreto. Non sono sospesi i versamenti dei premi INAIL.

Inoltre è disposta la sospensione dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020, per i datori di lavoro privati che hanno unità produttive od operative nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. 3 novembre 2020 (aree "rosse"), ed appartenenti ai settori individuati nell'Allegato 2 del "Decreto Ristori bis".

In entrambi i casi indicati sopra, i versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza sanzioni e interessi, in un'unica soluzione **entro il 16 marzo 2021** o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. E' prevista la decadenza dalla rateazione se non vengono saldato due rate, anche non consecutive.

8. BONUS BABY-SITTING

Nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, c.d. zone rosse, ai genitori lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata e alle gestioni speciali AGO, e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuto un bonus baby sitter fino a 1.000 euro da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell' attività didattica in presenza prevista per i figli studenti che frequentano le seconde e terze classi delle scuole secondarie di primo grado.

La fruizione del bonus di cui al presente articolo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i enitori, delle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore

Il beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata (ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della L. n. 104 del 5 febbraio 1992), iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura.

Il bonus non è riconosciuto per le prestazioni rese dai familiari, al contrario di quanto permesso dal precedente bonus baby sitter del decreto Rilancio.

9. FONDO STRAORDINARIO PER IL SOSTEGNO AGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

Viene istituito un Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore, per interventi in favore delle **Organizzazioni di volontariato**, **delle Associazioni di promozione sociale** iscritte nei relativi registri e delle **Onlus** iscritte nella relativa anagrafe. Con successivo decreto ministeriale verranno stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse.





10. ESONERO CONTRIBUTIVO A FAVORE DELLE FILIERE AGRICOLE, DELLA PESCA E DELL'ACQUACULTURA

Si estende anche al mese di dicembre 2020 l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro, per i soggetti di cui all'art. 16 del decreto "ristori" (aziende delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, aziende produttrici di vino e birra, imprenditori agricoli professionali, coltivatori diretti, mezzadri e coloni) che svolgono le attività identificate dai codici ATECO di cui all'Allegato 3 del presente decreto.

11. DISPOSIZIONE A FAVORE DEI LAVORATORI SPORTIVI

Ai fini dell'erogazione dell'indennità prevista dall'art. 17 del decreto "Ristori" (indennità di 800 euro per il mese di novembre 2020 erogata dalla società Sport e Salute S.p.A ai lavoratori del settore sportivo), si considerano cessati a causa del Covid-19 tutti i rapporti di collaborazione scaduti alla data del 31 ottobre 2020 e non rinnovati.

12. FONDO UNICO PER IL SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Le risorse destinate alle associazioni sportive dilettantistiche dal DL n. 34 del 19 maggio 2020 (cosiddetto Decreto Rilancio) vengono incrementate con il Fondo di 50 milioni di euro istituito dal DL n. 137 del 28 ottobre 2020 (cosiddetto Decreto Ristori) e finalizzato all'adozione di misure di sostegno e ripresa delle associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno cessato o ridotto la propria attività istituzionale a seguito dei provvedimenti statali di sospensione delle attività sportive, per costituire un "Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche", le cui risorse sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere assegnate al Dipartimento per lo Sport.

Con l'occasione inviamo i migliori saluti

TCA - Triberti Colombo & Associati